

**ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2022****IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE**

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

L'importo del diritto deve essere **pagato in un'unica soluzione** e non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nel corso dell'anno.

Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione; la cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto è disciplinata dall'art. 4 del D.M. 359/2001.

Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal gennaio dell'anno successivo.L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2022**.**Quando versare**Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**di norma 30.06.2022**) con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve".

Quanto versareCollegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> la funzione 'calcola e paga' fornisce il calcolo corretto dell'importo dovuto per sedi e unità locali e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

| | | |
|---|--|---|
| IMPRESSE INDIVIDUALI ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA | Importo dovuto per la sede € 120,00 | Importo dovuto per ciascuna unità locale € 24,00 |
|---|--|---|

I suddetti importi **sono già comprensivi della riduzione del 50%** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) e **della maggiorazione del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).

| ALTRE IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA | SCAGLIONI DI FATTURATO | | ALIQUOTE |
|--|------------------------|------------|---|
| | Da Euro | A Euro | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società di capitali • Società cooperative • Società di mutuo soccorso • Consorzi con attività esterna • Enti economici pubblici e privati • Aziende speciale e Consorzi previsti dalla L. 267/2000 • GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico | 0 | 100.000 | € 200,00 (misura fissa) |
| | oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
| | oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
| | oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
| | oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
| | oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
| | oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
| | oltre 50.000.000 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

Il diritto base della sede legale si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2021, mantenendo cinque decimali.Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto **per ciascuna unità locale (20% dell'importo dovuto per la sede legale, fino ad un massimo di € 200,00)**. L'importo del diritto base calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con cinque decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia.**L'importo base, calcolato secondo le indicazioni sopra riportate**, per l'anno 2022 deve essere **ridotto del 50%** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) ed **augmentato del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).**L'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio deve essere espresso in unità di Euro.**

Si precisa che, a seguito della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% di cui sopra:

- **l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese il cui fatturato rientra nel 1° scaglione è pari ad € 120,00;**
- **l'importo massimo del diritto annuale dovuto per ciascuna unità locale è pari ad € 120,00.**

Per ulteriori informazioni e specifiche sulle modalità di arrotondamento e per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2022 ai fini della definizione della base imponibile (FATTURATO) per il versamento del diritto annuale 2022, si invita a consultare la Circolare n. 19230 del 03.03.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico disponibile nel sito camerale www.as.camcom.it – sezione "Diritto annuale".



Come versare

Il versamento del diritto va eseguito con le modalità sotto indicate:

- pagamento online **tramite la piattaforma PagoPA** collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la **funzione 'calcola e paga'**;
- **pagamento con il modello F24** da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il canali Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche, dalle Poste Italiane e da Agenti della riscossione prestatori di servizi di pagamento) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.
Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

| Sezione | Modalità di compilazione |
|--|---|
| Contribuente | indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell'intestazione della presente lettera, i dati anagrafici e il domicilio fiscale |
| Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | codice ente / codice comune: sigla provincia della Camera di Commercio presso la quale l'impresa è iscritta (AR per le imprese / unità locali situate nelle province di Arezzo e Siena). Le imprese che esercitano l'attività attraverso unità locali o sedi secondarie in altre province, devono indicare distintamente la sigla di ciascuna provincia in cui è ubicata l'unità locale / sede secondaria e l'importo dovuto per ogni singola Camera di Commercio (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2022 importi a debito versati: l'importo da pagare (comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede). |

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplifici).

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una **sanzione**, come previsto dal D.M. 27.01.2005 n. 54 e relative disposizioni integrative ed attuative.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, di solito tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative ed a contattare **la Camera di Commercio**.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "**Io non ci casco! Bollettini e Moduli ingannevoli**" consultabile collegandosi al sito: <http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide>.

Informazioni

UFFICIO DIRITTO ANNUALE

Sede di Arezzo - Via L. Spallanzani n. 25
Tel. 0575/303868 – 303835

e-mail: diritto.annuale.ar@as.camcom.it

Sede di Siena – Piazza Matteotti n. 30
Tel. 0577/202513 – 202577

e-mail: diritto.annuale.si@as.camcom.it

P.E.C. cciaa.arezcosiena@as.legalmail.camcom.it

Sito web Camera di Commercio di Arezzo - Siena: www.as.camcom.it – servizio DIRITTO ANNUALE